III

(Altri atti)

# SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

# DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 31/2019 del 29 marzo 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1219]

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che modifica i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/146 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi (3).
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 26 del 30.1.2019, pag. 1.

<sup>(</sup>²) GU L 27 del 31.1.2019, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GUL 35 del 7.2.2019, pag. 28.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

#### Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- ai punti 1zz [regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione], 1zzc [regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione], 1zzzw [regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione], 1zzzzt [regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione], 2q [regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione], 2zo [regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32019 R 0138**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione, del 29 gennaio 2019 (GU L 26 del 30.1.2019, pag. 1).»
- 2. Al punto 86 [regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
  - «, modificato da:
  - 32019 R 0138: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione, del 29 gennaio 2019 (GU L 26 del 30.1.2019, pag. 1).»
- 3. Ai punti 1zzzv [regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione], 1zzzzz [regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione], 1zzzzzr [regolamento (CE) n. 1087/2009 della Commissione], 2y [regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione], 2zd [regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 della Commissione], 2zh [regolamento di esecuzione (UE) n. 528/2011 della Commissione], 62 [regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2012 della Commissione], 69 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione], 167 [regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione], 171 [regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione], 205 [regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione) e 211 [regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
  - «, modificato da:
  - 32019 R 0221: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione, del 6 febbraio 2019 (GU L 35 del 7.2.2019, pag. 28).»
- 4. Al punto 1zzzzzx [regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32019 R 0221**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione, del 6 febbraio 2019 (GU L 35 del 7.2.2019, pag. 28).»
- 5. Al punto 129 [regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
  - «, modificato da:
  - 32019 R 0146: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/146 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 12).»

### Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/138, (UE) 2019/146 e (UE) 2019/221 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(\*) [</sup>Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

## Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

IT

Per il Comitato misto SEE Il presidente Claude MAERTEN